

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

39.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

**FERRETTI DI CASTELFERRETTO**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Saluto al Sottosegretario di Stato per la guerra</b> . . . . .	622	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1594, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore. (2280) . . . . .	625
GRANDI, <i>Presidente della Camera</i> - SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> .		Bozzoni, <i>Relatore</i> , PRESIDENTE, CARUSI, HEMMELER, GUZZONI, SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
<b>In memoria del Consigliere nazionale Di Belsito</b> . . . . .	623	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra. (2281) . . . . .	626
PRESIDENTE.		HEMMELE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	
<b>Disegni di legge (Rinvio della discussione):</b>		Modifica alle legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, che conferisce al Ministro della marina la facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitano e a tentente in servizio permanente effettivo nei Corpi del genio navale e delle armi navali. (2285) . . . . .	627
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli. (2254) . . . . .	623	RICCI GIORGIO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1497, concernente la costituzione dell'Ente Ricuperi Autarchici ». (E. R. A.) (2256)	623	Modifiche alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (2286) . . . . .	627
<b>Disegni di legge (Discussione ed approvazione):</b>		NEGROTTA CAMBIASO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. ( <i>Modificato dal Senato</i> ). (1530-B) . . . . .	623	Competenza a concedere la liberazione condizionale preveduta dalla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924. (2287) . . . . .	628
ANITORI, <i>Relatore</i> - MANNI, SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.		CECI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostruzione di atti di morte o di nascita. (2255). . . . .	624		
TOSSELLI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.			

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Passaggio nell'arma dei Reali carabinieri di ufficiali albanesi in servizio permanente delle altre armi del Regio esercito. (2288) . . . . .	628
CATALDO, <i>Relatore</i> — FANELLI, HEMMELER, SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Iscrizione al «Fondo di Previdenza sottufficiali Regio esercito» dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. (2289) . . . . .	628
REATTO, <i>Relatore</i> .	
Proroga al 31 dicembre 1943-XXII della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la posizione del congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (2290) . . . . .	629
MANNI, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, e al Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 132, sulla sistemazione delle salme dei Caduti in guerra. (2295) . . . . .	629
CARRAROLI, <i>Relatore</i> .	
Aggiornamento dell'articolo 31-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (2296) . . . . .	629
BERNA, <i>Relatore</i> .	
Istituzione della indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobili. (2300) . . . . .	630
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> — FOUQUIER, <i>Sottosegretario di Stato</i> — PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> — PRESIDENTE.	
Riordinamento dei Corpi consultivi della Regia aeronautica. (2306). . . . .	631
FERRETTI DI CASTELFERRETTO, <i>Relatore</i> .	
<b>Esame di una petizione</b> . . . . .	631
CECI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, REATTO.	
<b>Risposta scritta ad interrogazione</b> . . . . .	632

**Saluto al Sottosegretario di Stato per la guerra.**

*Interviene alla riunione il Presidente della Camera GRANDI, il quale pronuncia le seguenti parole:*

*Prendo per pochi istanti il posto del vostro Presidente per rivolgere il saluto della Camera e particolarmente della vostra Commissione, al nuovo Sottosegretario di Stato per la guerra, camerata Sorice, che per la prima volta oggi interviene ai lavori della Commissione stessa.*

*È superfluo che assicuri il camerata Sorice, a vostro nome e a nome di tutta la Camera, della nostra collaborazione più affettuosa.*

*Nel salutare lui, salutiamo i soldati del nostro valoroso Esercito, che su tutti i campi di battaglia si coprono di gloria e ai quali va la riconoscenza commossa del Paese e la certezza dell'immane vittoria. (Vivissimi applausi).*

*Il Sottosegretario di Stato per la guerra SORICE, così risponde:*

*Ringrazio l'Eccellenza il Presidente per la eccezionale prova di benevolenza di cui, anche in questa circostanza, ha voluto onorarmi e gli rivolgo il mio rispettoso omaggio.*

*Rinnovo ai camerati della Commissione delle Forze armate il cordiale cameratesco deferente saluto che, non appena assunto alla carica di Sottosegretario di Stato, ho inviato personalmente ad ognuno. Non si è trattato nel mio spirito e nel mio cuore di un omaggio astratto e convenzionale, quale può essere lo scambio di messaggi tra persone che la vita mette a più intimo contatto di lavoro: ho consapevolmente voluto rivolgere l'espressione dei miei sentimenti a camerati che, soldati come me, hanno sempre largamente, fattivamente, acutamente contribuito con tutte le loro forze e con tutte le loro energie, sul campo di battaglia come nella loro azione di Consiglieri Nazionali, alla risoluzione dei problemi interessanti le Forze armate.*

*Consentitemi, camerati, che io rivolga un particolare saluto al Consigliere Nazionale Ecc. Manaresi che da anni dirige, con competente passione e larga comprensione delle necessità militari, i nostri lavori; all'Ecc. Guzzoni, temprato eccezionale di soldato, al cui quotidiano contatto in tempi non lontani io ho appreso come si possa unire dolcezza di cuore e fermezza di azione e al Consigliere Nazionale Ecc. Cavagnari tenace e superbo animatore delle nostre forze navali. Io conto molto sul vostro aiuto, sul vostro consiglio, sulla vostra esperienza che, senza ombra di eccessivo omaggio alle vostre persone, considero superiore alla mia, giacché*

**La riunione comincia alle 10.30.**

*(Sono presenti i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Pellegrini Giampietro, per la guerra, Sorice, per la marina, Riccardi, e per l'aeronautica, Fougier).*

*da anni seguite con appassionata visione lo sviluppo dell'Esercito e l'opera del Ministero della guerra.*

*Da parte mia, vi assicuro della mia assoluta dedizione alla causa per la quale tutti lavoriamo, della mia più ferma fede, della più chiara e limpida volontà di ben fare, tese tutte le mie energie ad un solo scopo, quello che è nei nostri cuori e nella nostra volontà: la Vittoria. (Vivi applausi).*

*(Il Presidente GRANDI si allontana).*

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Chiozzi Millelire e Ginnasi. È in congedo il Consigliere nazionale Manaresi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica inoltre che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il Consigliere nazionale Carusi.

VITALINI-SACCONI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### In memoria del Consigliere nazionale Di Belsito.

PRESIDENTE ricorda che l'11 dicembre ultimo scorso si è spento a Palermo il Consigliere nazionale Ugo Parodi Giusino, Duca di Belsito, Generale di divisione, già Deputato al Parlamento per le legislature XXVIII e XXIX. Era nato a La Spezia il 27 maggio 1878.

Valorisissimo combattente, partecipò alla guerra 1915-18 col grado di capitano nella armata di artiglieria, guadagnandosi due medaglie d'argento e una croce di guerra al valor militare e due croci al merito, nonché le promozioni a maggiore ed a tenente colonnello.

Fascista di pura fede e fervente animatore di ogni nobile attività per il bene del Paese, fu un soldato che intese il Fascismo come una religione. Dopo la guerra, durante il triste periodo quartarellista, mentre molti vacillavano e disertavano, egli sentì imperioso il bisogno di iscriversi al Partito Nazionale Fascista per mobilitarsi da volontario al servizio della Patria e del Regime.

Eletto nell'agosto del 1925 a far parte dell'Amministrazione fascista del comune di Palermo, assunse l'importante assessorato della polizia urbana e la sua opera fu altamente apprezzata per il miglioramento apportato ai pubblici servizi e per la disciplina imposta a tutti rami dell'Amministrazione.

In seguito, con l'istituzione del Podestà, fu chiamato alla carica di Vice Podestà del comune di Palermo, ebbe poi la nomina a Segretario Federale: tali cariche egli ricoprì con vera competenza e con fervore di opere.

Appassionato agricoltore, si dedicò in particolar modo ad opere di trasformazione agraria in Sicilia e pubblicò notevoli studi su problemi agrari.

Fu Presidente del Consorzio di bonifica dell'alto e medio Belice, presidente dell'Istituto per le case popolari di Palermo, membro del Direttorio nazionale dell'Associazione artiglieri d'Italia e delegato regionale per la Sicilia.

Noi — conclude il Presidente — lo abbiamo avuto compagno carissimo per quasi quindici anni. Mandiamo alla sua memoria il più affettuoso e il più deferente saluto e vive condoglianze alla famiglia.

**Rinvio della discussione dei disegni di legge:**  
**Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli. (2254)**  
**— Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1497, concernente costituzione dell'Ente Ricuperi Autarchici » (E. R. A.). (2256).**

PRESIDENTE comunica che, per concordare emendamenti col Governo, viene rinviata la discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli (2254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1497, concernente costituzione dell'Ente Ricuperi Autarchici » (E. R. A.) (2256).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (Modificato dal Senato). (1530-B)**

ANITORI, *Relatore*, rende noto che, su proposta del Governo, la Commissione legislativa del Senato del Regno ha approvato un nuovo testo del disegno di legge che contiene le seguenti modifiche in raffronto al te-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sto primitivo già approvato da questa Commissione:

1<sup>o</sup>) soppressione dell'articolo 97-*bis* relativo al collocamento nella riserva degli ufficiali in servizio permanente effettivo esonerati dal comando di reparto in guerra, in quanto il provvedimento in esso contenuto era già genericamente previsto dall'articolo 36 della legge 9 maggio 1940-XVIII, sullo stato degli ufficiali;

2<sup>o</sup>) rielaborazione dell'articolo 97-*ter*, che diviene automaticamente 97-*bis* per la soppressione del precedente, riguardante la procedura relativa alla perdita del grado e alla eventuale reintegrazione in determinate circostanze degli ufficiali di complemento che in tempo di guerra abbiano dimostrato di non adempiere pienamente ai propri doveri. L'ufficiale viene dimesso, anzichè nel grado di soldato, in quello di sergente e la reintegrazione può aver luogo non già nel grado precedentemente rivestito, ma nel grado di sottotenente, non più dopo sei mesi, ma dopo un anno trascorso nei reparti mobilitati a contatto col nemico e non può conseguire successivi avanzamenti fino al grado dal quale venne dimesso, se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio.

Trova le varianti apportate perfettamente rispondenti alle esigenze morali, organiche e d'impiego dell'Esercito in guerra e ne propone la completa approvazione.

MANNI rileva che al terz'ultimo capoverso del testo approvato dalla Commissione del Senato, si fa distinzione tra coloro che hanno e coloro che non hanno obblighi di servizio militare, in quanto i primi sono inviati, col grado di sergente, a reparti mobilitati, e il capoverso successivo prevede per questi lo speciale trattamento della reintegrazione.

Ritiene quest'ultimo capoverso molto opportuno, per quanto riguarda i criteri della reintegrazione e chiede se la stessa possibilità non possa esser data anche a coloro che non hanno obblighi di servizio.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, osserva che gli obblighi di servizio sono connessi all'età di 55 anni; ma nulla toglie che chi non ha obblighi di servizio ed ha avuto l'infortunio della perdita del grado per dimissione d'autorità, possa chiedere di essere inviato egualmente al fronte e che possa essere accontentato con provvedimento del Ministero della guerra.

MANNI si dichiara soddisfatto del chiarimento datogli.

PRESIDENTE nota che il provvedimento risponde al pensiero della Commis-

sione, in quanto la reintegrazione del grado si deve guadagnare solo sui campi di battaglia.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegate*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostruzione di atti di morte o di nascita. (2255)**

TOSELLI, *Relatore*, nota che il Regio decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, di cui viene proposta la conversione in legge, sostituisce le disposizioni contenute nel Bando del Duce 7 agosto 1941-XIX, il quale prevedeva la nomina di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita in zona di operazioni. Indubbiamente si saranno verificati degli inconvenienti in una materia la quale, oltrechè di carattere militare, è di carattere giuridico.

Con il decreto-legge in esame vengono opportunamente unificate tutte le norme in materia e viene costituita una Commissione unica per tutte le Forze armate. La Commissione è presieduta da un magistrato e pure magistrato è il vice-presidente. Vi sono compresi, inoltre, ufficiali superiori rappresentanti dei vari enti interessati alla ricostituzione degli atti.

L'importanza del provvedimento è ovvia, in quanto la ricostituzione degli atti dello stato civile risponde ad una esigenza d'importanza rilevante e di grande delicatezza che implica la pronta sistemazione di rapporti giuridici personali e patrimoniali.

Ritiene che il provvedimento possa essere senz'altro approvato. Nota solo che sarebbero opportune due modifiche di forma all'articolo 7 e cioè, alle parole: « di questo decreto » sostituire le altre: « del presente decreto »; alle parole: « sostituiscono quelle », sostituire le altre: « sostituiscono integralmente quelle ».

PRESIDENTE osserva che, per ragioni di pura forma, non conviene modificare il decreto-legge.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1594, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore. (2280)**

BOZZONI, *Relatore*, rileva che la relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, premessa la necessità che l'attuale deficiente disponibilità di ufficiali di Stato Maggiore ha imposto l'impiego in incarichi di Stato Maggiore degli ufficiali in possesso del titolo Istituto superiore di guerra e non appartenenti al ruolo dello Stato Maggiore, afferma che, sia nell'interesse del servizio, che per un principio di equità, si è reso necessario il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore o nel servizio di Stato Maggiore di quegli ufficiali che, nell'esplicazione della loro attività in incarichi di Stato Maggiore durante l'attuale guerra, abbiano dato un eccezionale rendimento e siano in possesso di speciali requisiti.

Riferendosi al principio di equità richiamato nella relazione ministeriale, ritiene che l'articolo 5 non sia aderente a tale principio, in quanto dispone che tali ufficiali, ammessi nel Corpo o nel servizio di Stato Maggiore, non avranno diritto ai vantaggi di carriera, mentre l'articolo 1 richiede che gli stessi ufficiali abbiano « in modo spiccato » i requisiti indispensabili richiesti per gli ufficiali del Corpo o del servizio di Stato Maggiore. Se un ufficiale possiede « in modo spiccato » detti requisiti, dovrebbe aver diritto di ottenere tutti i vantaggi che hanno gli altri ufficiali dello Stato Maggiore. Ad ogni modo è d'avviso che il provvedimento di conversione in legge debba essere approvato, salvo a discutersi l'articolo 5 a proposito dei rilievi fatti.

PRESIDENTE fa rilevare che non essendo state le osservazioni del Relatore tempestivamente concretate in regolari emendamenti, questi non potrebbero essere presentati durante la discussione.

CARUSI osserva che la Commissione si trova di fronte ad una richiesta di conversione in legge che ritiene debba essere accolta. È però d'avviso che il decreto in esame rappresenti un po' l'indice di una spinta verso lo Stato Maggiore e verso gli alti gradi, indice che si riconnette ad una serie di altri provvedimenti che hanno alla base questo concetto. Per esperienza personale, ha potuto constatare che tutti i Comandi (ed è naturale che sia così) tendono a contornarsi di ufficiali che abbiano i requisiti migliori. Ne deriva che i

Comandi sono quasi sempre sovraccarichi di ufficiali di Stato Maggiore, in contrasto con gli organici. Si dovrebbe, quindi, argomentare che attualmente non esiste una necessità di maggior numero di ufficiali di Stato Maggiore, ma piuttosto la necessità di una più adeguata distribuzione di detti ufficiali.

Raccomanda perciò al Sottosegretario di Stato per la guerra di far applicare il provvedimento con i più rigidi criteri restrittivi, specie ai fini della scelta della qualità degli individui, perchè in questo campo si va incontro ad una consuetudine secondo la quale ogni Comandante avrà interesse a portare avanti gli ufficiali posti alle proprie dipendenze.

Dovrebbe quindi essere ridotto al minimo il numero dei nuovi ufficiali di Stato Maggiore e si dovrebbe, inoltre, esigere dai Comandi una più rigida osservanza degli organici rispettivamente fissati per ciascuno di essi. Se questo avverrà, si vedrà che il numero dei nuovi ufficiali di Stato Maggiore sarà limitatissimo.

Tiene a dichiarare peraltro che se lo Stato Maggiore ha avuto delle fluttuazioni di pareri favorevoli e sfavorevoli, egli personalmente è sempre stato favorevole allo Stato Maggiore che ritiene utile ed indispensabile alle fortune dell'esercito.

HEMMELEER non concorda con le osservazioni del camerata Carusi in quanto, a suo avviso, i Comandi di grandi unità scarseggiano di ufficiali di Stato Maggiore. Nella maggioranza dei casi, si nota che i capi di Stato Maggiore delle varie unità sono ufficiali in servizio di Stato Maggiore e mancano spesso gli ufficiali addetti.

Per tali motivi, ritiene che il provvedimento meriti senz'altro l'approvazione della Commissione.

GUZZONI fa rilevare come tra le lettere a) e b) da una parte e la lettera c) dall'altra, dell'articolo 1 vi sia una palese contraddizione, perchè mentre nella prima parte si parla di ufficiali già esclusi dal servizio dello Stato Maggiore, si pretende poi, nella seconda, che tali ufficiali, prestando posteriormente servizio in incarichi di Stato Maggiore, si dimostrino in possesso « in modo spiccato » dei requisiti indispensabili per ufficiale del Corpo o del servizio di Stato Maggiore.

Si viene così ad ammettere che, per alcuni almeno di questi, vi possa essere stato un errore di valutazione che per ovvie ragioni si dovrebbe riparare. Se l'ufficiale dimostra spiccate qualità che lo uguagliano praticamente ai colleghi già nello Stato

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Maggiore, sembra evidente che gli vadano concessi uguali vantaggi di carriera, evitando di mortificarlo con un trattamento diverso.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa presente che la situazione attuale degli ufficiali di Stato Maggiore è di fatto notevolmente deficitaria in rapporto agli organici dei Comandi di grandi unità. Presso i Comandi di divisione vi è un solo ufficiale di Stato Maggiore, che è il Capo di Stato Maggiore il quale, spesso, non è neanche di Stato Maggiore, ma è in servizio di Stato Maggiore o sta aspettando le nuove disposizioni per entrare in servizio di Stato Maggiore.

Quando fu affrontata la questione del nuovo ordinamento dell'Esercito, nel 1938, il numero delle divisioni fu aumentato e oggi esso è ancora più elevato. Per il fabbisogno di questo accresciuto numero di divisioni occorrerebbe una disponibilità di ufficiali di Stato Maggiore ben superiore a quella attuale. Pertanto, il Comando del Corpo di Stato Maggiore si è servito degli ufficiali che avessero il titolo della scuola di guerra.

Prima della guerra, la selezione per il passaggio allo Stato Maggiore degli ufficiali che avevano fatto la scuola di guerra era molto severa e ben pochi erano quelli che venivano scelti. Ma nelle contingenze attuali, il Comando di Stato Maggiore, avendo bisogno di questi ufficiali, ha ricorso a quelli in possesso del titolo della scuola, anche se in passato furono esclusi dallo Stato Maggiore, e li ha impiegati nel servizio. Oggi si è voluto dar loro un riconoscimento, sia pure limitato alla parte morale, e perciò si è posta la condizione di aver reso eccezionali servizi, riferiti al momento, per il trasferimento nel Corpo o nel Servizio di Stato Maggiore.

Convieni col camerata Guzzoni che sarebbe logico concedere anche i vantaggi, ma ciò non è possibile perchè il provvedimento dovrebbe essere incluso in una sistemazione generale.

PRESIDENTE nota che, se si tratta di concretare un emendamento, si potrebbe rinviare la discussione del disegno di legge.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, non ritiene che sia il caso di rinviare. Prega la Commissione di approvare il disegno di legge senza alcun emendamento anche perchè ciò non esclude la possibilità di un eventuale futuro riesame della questione.

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato delle spiegazioni e delle assicu-

razioni date e pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra. (2281)**

HEMMELENER, *Relatore*, riferisce che in seguito alla promozione a Maresciallo d'Italia dell'Altezza Reale il Principe di Piemonte, si è reso necessario aggiornare le disposizioni concernenti la composizione della Commissione centrale di avanzamento, affinché l'Altezza Reale potesse conservare la presidenza, che teneva in passato.

La Commissione centrale di avanzamento per i tenenti colonnelli, colonnelli e generali era composta da un presidente, che doveva essere sempre il Capo di Stato Maggiore, designato di armata o Maresciallo d'Italia, e da tutti i comandanti di armata. Con legge 7 aprile 1941-XIX, trovandoci in stato di guerra, non si è più ritenuto utile far intervenire alla Commissione tutti i comandanti d'armata che potevano essere dislocati sul fronte. Allora, è stata apportata una variante alla composizione della Commissione, in modo che questa potesse funzionare con quattro generali designati d'armata, nominati dal Ministro. In questo caso, non essendo il Capo di Stato Maggiore designato d'armata, l'Altezza Reale, che faceva parte della Commissione, essendo designato d'armata, è diventato il presidente della Commissione stessa. In seguito, per la legge 17 febbraio 1942, il Capo di Stato Maggiore, essendo designato d'armata, avrebbe dovuto assumere la presidenza della Commissione. Allora, è stata apportata una ulteriore variante alla composizione della Commissione, affinché l'Altezza Reale, nominato Comandante d'armata, potesse continuare ad avere la presidenza: fu stabilito che questa spettasse al più elevato in grado fra i presenti. Adesso, essendo stato il Principe Ereditario promosso Maresciallo d'Italia, e poichè la legge non prevede che la partecipazione di un solo Maresciallo, il quale dovrebbe essere Capo di Stato Maggiore, è stata apportata altra variante al comma b, nel senso che possa far parte della Commissione, oltre che il Capo di Stato Maggiore, che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

può essere Maresciallo, anche un altro Maresciallo d'Italia, che abbia già fatto parte in precedenza della Commissione come generale d'armata. Siccome è previsto che la presidenza spetti al più elevato in grado o, a parità, al più anziano, essa spetterà sempre all'Altezza Reale, che è sempre per diritto il più anziano dei pari grado.

Ritiene che il provvedimento, adottato *ad personam*, per doverosa deferenza all'Altezza Reale, sia da approvarsi senz'altro.

PRESIDENTE si fa interprete del sentimento della Commissione, compiacendosi che il provvedimento, oltre che a significare un dovuto omaggio all'Augusto Principe, sia inteso a valorizzare ancora la sua alta opera di Maresciallo d'Italia, che Egli adempie sempre con passione ed impareggiabile zelo.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, che conferisce al Ministro della marina la facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitano e a tenente in servizio permanente effettivo nei Corpi del genio navale e delle armi navali. (2285)**

RICCI GIORGIO, *Relatore*, ricorda che con la legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470 fu conferita al Ministro della marina la facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitani e a tenente in servizio permanente effettivo nei corpi del genio navale e delle armi navali.

I concorsi banditi dal Ministero della marina, in base a quella legge, non hanno dato esito soddisfacente. Poichè permangono le condizioni che determinarono l'emana-zione della detta legge, con le modifiche che si apportano oggi si tende ad eliminare le limitazioni che si ritiene abbiano impedito il conseguimento di un esito favorevole ai concorsi. Sostanzialmente, le modifiche si riferiscono soltanto alla nomina al grado di tenente di corpo del genio navale in servizio permanente. Per invogliare i giovani a partecipare ai concorsi, si abolisce la limitazione consistente nell'obbligo di essere ufficiale di complemento, e si riduce il limite massimo di essi per i concorrenti in modo che questi, in caso di riuscita, possano avere una carriera sicura. Con queste modifiche si

spera che i concorsi che saranno banditi dal Ministero della marina abbiano ad avere esito migliore dei concorsi precedenti.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (2286).**

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*, ritiene preferibile esaminare brevemente le disposizioni contenute nei singoli articoli.

L'articolo 1 considera la possibilità, per la durata della guerra, di avanzamento degli ufficiali, comunque collocati a disposizione o fuori organico, come è già stato fatto per gli ufficiali in congedo provvisorio, quando abbiano prestato sei mesi di servizio durante l'attuale guerra.

L'articolo 2, analogamente a quanto è stato disposto per gli ufficiali dell'esercito, è inteso ad evitare l'attribuzione di ranghi e di gradi onorari. Pertanto, non possono avere la promozione ad ammiraglio di squadra designato d'armata gli ammiragli di squadra a disposizione, o ad ammiragli di armata, gli ammiragli di squadra in ausiliaria o nella riserva.

La disposizione contenuta nell'articolo 3 è una conseguenza della sospensione dei trasferimenti dal ruolo dei Comandi navali a quelli dei Comandi marittimi e dal ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi. Prima, qualora l'ufficiale non potesse conseguire l'avanzamento nel proprio ruolo, poteva conseguirlo nel ruolo al quale era ammesso il passaggio. Ora, non essendo più ammesso questo trasferimento da un ruolo all'altro, si è dovuta abolire anche quella possibilità di promozione.

L'articolo 4 porta a 60 anni il limite di età del tenente direttore del Corpo musicale della Regia marina, ma è data facoltà al Ministro di trattenere in servizio codesto ufficiale fino all'età di 65 anni.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Competenza a concedere la liberazione condizionale prevista dalla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924. (2287)**

CECI, *Relatore* nota che si tratta di un provvedimento di coordinamento ed integrativo di precedenti disposizioni di legge.

Con la legge del 9 luglio 1940-XVIII si è stabilita la competenza per la concessione della liberazione condizionale al condannato e nelle sue disposizioni si prevedono due possibilità: una per i condannati dal giudice ordinario e una per i condannati dal giudice militare.

Per i primi, la competenza a decidere sulla concessione o meno della liberazione condizionale del condannato è conferita al giudice di sorveglianza, che è previsto nella legislazione penale ordinaria.

Viceversa, la competenza a concedere o meno la liberazione condizionale al condannato dal giudice militare è stata affidata, in base a disposizioni di legge, al già Avvocato militare, ora Procuratore militare del Re e Imperatore.

Siccome recentemente, riformandosi tutta la legislazione penale militare e anche l'ordinamento giudiziario militare, è stato istituito, anche in questo settore, il giudice di sorveglianza, in luogo di demandare, come per il passato, al Procuratore militare del Re e Imperatore la competenza a decidere di questi casi, essa verrà affidata, similmente a quanto accade per i condannati dal giudice ordinario, al giudice militare di sorveglianza.

Ritiene perciò che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Passaggio nell'arma dei Reali carabinieri di ufficiali albanesi in servizio permanente delle altre armi del Regio esercito. (2288)**

CATALDO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone che, per tutta la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di essa, il reclutamento degli ufficiali subalterni albanesi in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali possa esser fatto, anzichè tra i soli sottufficiali e sottotenenti di complemento albanesi

dell'Arma, anche dagli ufficiali subalterni albanesi in servizio permanente nelle altre Armi.

Ciò è consigliato dal fatto che, fra gli albanesi, non si riscontrano in numero sufficiente nell'Arma, sottufficiali e sottotenenti di complemento idonei e anche perchè esigenze di carattere prettamente politico impongono in questo momento di aumentare il reclutamento degli ufficiali subalterni albanesi in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali.

Inoltre, si dispone che l'immissione di questi ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali si debba fare dopo un corso tecnico professionale e che entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei Reali carabinieri essi possano essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza qualora non risultassero idonei al servizio.

Ritiene che il provvedimento, dati i motivi che lo ispirano, possa essere senz'altro approvato.

FANELLI chiede se questi ufficiali dei Reali carabinieri di nazionalità albanese dovranno fare servizio in Italia.

CATALDO, *Relatore*, precisa che faranno servizio in Albania.

HEMMELEER chiede se questi ufficiali avranno responsabilità diretta di comando ossia se sarà loro affidato il comando delle tenenze.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, avverte che essi saranno sempre posti alle dipendenze di ufficiali italiani, superiori o più anziani di grado.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Iscrizione al « Fondo di previdenza sottufficiali Regio esercito » dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. (2289)**

REATTO, *Relatore*, fa presente che tutti i sottufficiali di carriera, compresi quelli dei carabinieri, sono iscritti di ufficio al Fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 3 legge 22 giugno 1933-XI. Successive disposizioni sono venute a modificare le prime tassative norme del predetto decreto-legge, obbligando alla ritenuta per il fondo di previdenza anche quei sottufficiali richiamati dal congedo e che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

col corpo di spedizione fecero parte delle truppe in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 30 giugno 1937-XV; quelli in servizio non isolato all'estero o in Albania e quelli che nell'attuale guerra sono in zona di operazione o di guerra.

Naturalmente tali successive aggiunte sono venute a modificare il concetto informativo della legge che aveva istituito il fondo di previdenza per i sottufficiali in servizio continuativo effettivo.

Per eliminare l'evidente contrasto viene sottoposto all'esame della Commissione il disegno di legge che stabilisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che siano iscritti d'ufficio al fondo di previdenza anche i sottufficiali iscritti prima del loro collocamento in congedo (art. 36 T. U.) e richiamati dal congedo.

Con questo provvedimento viene regolata, in via transitoria, la posizione di quei sottufficiali che hanno già versato il contributo al fondo di previdenza prima della entrata in vigore della legge.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge dettano le norme relative alle liquidazioni.

Allo stato delle cose, crede che si possa approvare tranquillamente questo provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1943-XXII, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la posizione del congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (2290)**

MANNI, *Relatore*, nota che si tratta di una disposizione che è già in vigore dal 1938 e che dal 1940 in poi è stata prorogata di anno in anno.

Non ha nulla da osservare. L'applicazione ha dato sempre dei buoni risultati e il provvedimento perciò può essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877, e al Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 132, sulla sistemazione delle salme dei Caduti in guerra. (2295)**

CARRAROLI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge modifica e precisa le disposizioni vigenti circa la sistemazione delle salme dei Caduti in guerra.

La prima modificazione, che già palesa lo spirito da cui è informata la legge, si ha nella denominazione del « Commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno ed all'estero », che assume quella di « Commissario generale straordinario del Governo per la cura e le onoranze alle Salme dei Caduti in guerra in Italia e all'estero ».

Tale Commissario viene nominato dal Duce del Fascismo capo del Governo, dal quale dipende direttamente.

È doveroso ricordare come in questo disegno di legge si pensi alla sistemazione e alle cure anche delle salme dei militari non italiani caduti in territorio italiano, nei possedimenti italiani d'Africa e in tutti i territori occupati dalle truppe italiane.

Il culto, non disgiunto dalla gratitudine di tutti gli italiani, per i loro gloriosi Caduti, trova precisa conferma in tutte le disposizioni del disegno di legge in esame.

Naturalmente, onorando i gloriosi Caduti in guerra, si onora anche l'idea per la quale essi si immolarono.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aggiornamento dell'articolo 31-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (2296)**

BERNA, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame è un ovvio aggiornamento dell'articolo 31-bis del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito che stabilisce, tra l'altro, la perdita del grado da parte del sottufficiale in servizio o in congedo, per assunzione in servizio, con qualsiasi grado, in altre Forze Armate o Corpi elencati dall'articolo stesso.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questo aggiornamento prevede l'inserzione tra le altre forze armate previste dall'articolo 31-*bis* succitato anche del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, prima non previsto perchè il testo unico era stato fatto anteriormente alla costituzione del detto Corpo di polizia.

L'aggiornamento è così ovvio che il disegno di legge può essere approvato senz'altro.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione della indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati. (2300)**

VITALINI SACCONI, *Relatore*, informa che col disegno di legge in esame, si estende al personale della Regia aeronautica un provvedimento già in vigore per la Regia marina: cioè si istituisce un'indennità particolare a carattere di soprassoldo per gli ufficiali e sottufficiali del ruolo naviganti e pei sottufficiali del ruolo specialisti in servizio presso reparti di volo, che abbiano determinati requisiti.

All'articolo 1 viene stabilito, proporzionalmente pei vari gradi, da colonnello a sergente, l'ammontare di questa indennità.

I requisiti richiesti sono i seguenti: avere dieci anni di servizio nella Regia aeronautica; avere, all'entrata in vigore della legge, due anni di permanenza nei reparti; essere stati presenti nei reparti operanti per almeno 16 mesi senza avvicendamento; essere stati dislocati in questi 16 mesi in zona di operazioni ed avere il trattamento economico di guerra nella misura intera.

All'articolo 2 si stabilisce che questa indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati venga corrisposta dal 1° luglio 1942, fino al termine dell'attuale stato di guerra, per le sole giornate di effettivo servizio.

Annunzia di aver presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire alle parole: « 1° luglio 1942-XX », le altre: « 1° luglio 1941-XIX », e alle parole: « 16 mesi », le altre: « 12 mesi ».

All'articolo 2, sostituire alle parole: « 1° luglio 1942-XX », le altre: « 1° luglio 1941-XIX ».

Con i detti emendamenti intende retrodatare di esattamente un anno la data del 1° luglio 1942-XX portata dal disegno di legge, per estendere così anche al personale della Regia aeronautica il trattamento simile alla data in cui ne ha beneficiato il personale della Regia marina, e abbassare il termine di 16 mesi di cui all'articolo 1, a 12 mesi. Anche questo per praticare al personale della Regia aeronautica un trattamento simile a quello già attuato per la Regia marina.

FOUGIER, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, riconosce che gli emendamenti proposti dal camerata Vitalini Sacconi andrebbero a beneficio del personale dell'aeronautica, e lo ringrazia, anche a nome del personale stesso, per questo pensiero cameratesco. D'altra parte, però, è dolente di non poter accogliere gli emendamenti proposti, in quanto la questione è stata già discussa col Ministro delle finanze e non si è potuto fare di meglio. Naturalmente non vi può essere discrepanza fra rappresentanti del Governo.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, concorda con il camerata Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, dolente anch'egli di non poter accogliere gli emendamenti proposti dal Relatore.

Il sentimento porterebbe ad una valutazione sempre più alta dei nostri magnifici soldati che valorosamente si battono pei destini della nostra Patria; ma il provvedimento favorisce già notevolmente questi nobilissimi camerati.

Per quanto riguarda il provvedimento per la Regia marina, trova che l'osservazione del camerata Vitalini Sacconi non sia perfettamente esatta, perchè l'applicazione del provvedimento alla marina ha decorrenza dal 1° luglio 1941-XIX; ma, per la prima fase di questa applicazione, e cioè fino al 30 giugno 1942-XX, si richiede un periodo di ininterrotto imbarco di tre anni, il quale è poi ridotto a due, come il servizio di volo per l'aeronautica, a decorrere dal 1° luglio 1942-XX.

VITALINI SACCONI, *Relatore*, non insiste nelle sue proposte.

PRESIDENTE ringrazia il camerata Vitalini Sacconi per l'intendimento che lo ha guidato nel proporre gli emendamenti ed anche per averli disciplinatamente ritirati, non ponendo in tal modo in imbarazzo la Commissione. Ringrazia anche i membri del Governo per aver avuto nell'animo il vivo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

desiderio di accettare gli emendamenti, che però non è stato possibile accogliere per altre ragioni.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei corpi consultivi della Regia aeronautica. (2306)**

PRESIDENTE, *Relatore*, rileva che si tratta di un ampio provvedimento di rilevante importanza. Esso ha soprattutto di mira l'adeguamento dei Corpi superiori consultivi della Regia aeronautica all'attuale ordinamento dell'Alto Comando che prevede un Capo di Stato Maggiore con due Sottocapi di Stato Maggiore, uno per la parte operativa e l'altro per la parte tecnica. Questo concetto lo si vede affiorare in quasi tutti gli articoli del disegno di legge. Col riordinamento di questi organi consultivi, ne vengono rivedute anche le attribuzioni e le funzioni.

Vi sarebbe una sola osservazione da fare e cioè che questo decreto-legge potrebbe, in un certo senso, intralciare il funzionamento dell'opera del Ministro dell'aeronautica, che, in tempo di guerra, richiede una particolare celerità. In tempo di pace, la cosa va benissimo, perchè vi è tutto il tempo occorrente per valersi dell'ausilio degli organi consultivi che il disegno di legge contempla; ma va pure osservato che sarà in facoltà del Ministro dell'aeronautica, come si ricava dallo stesso provvedimento, di ricorrere ai detti organi se non in quei casi in cui vi è il tempo per farlo.

Merita rilievo il fatto che fanno parte del Consiglio dell'aria i generali di squadra e i generali d'armata o designati d'armata aerea, purchè rivestano il comando effettivo delle grandi unità corrispondenti. Ciò è giusto, perchè non è sempre vero che un generale anche di armata aerea, quando sia da vari anni in congedo, possa aver seguito il progresso della sua arma, in modo da essere aggiornato sui problemi che deve andare a discutere.

Vi è infine una piccola innovazione di carattere formale relativa al Capo ufficio centrale delle comunicazioni, il quale sarà denominato « Capo dell'Ispettorato delle comunicazioni ».

Propone sen'altro l'approvazione di questo importantissimo provvedimento.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Esame di una petizione.**

CECI, *Relatore*, informa che il dottore Salvatore Altomare ed il maresciallo Antonino Passamonte chiedono che, mediante un provvedimento legislativo, sia stabilita la dispensa della chiamata alle armi al fratello del caduto in guerra, che sia rimasto figlio unico.

Osserva che, salvo errore, deve trattarsi di un caso del quale la Commissione ebbe già ad occuparsi, perchè la dispensa alla quale si accenna nella petizione probabilmente si riconnette al voto espresso dalla Commissione stessa, nel senso che si cercasse, se fosse stato possibile, di andare incontro a necessità del genere di quella in esame.

Oltre al carattere umano della petizione, vi è un'altra considerazione da fare, che la petizione non ha toccato, ma che si dovrebbe pure tenere presente, e cioè il punto di vista demografico: quando rimane l'ultimo superstita della famiglia, le possibilità demografiche possono venire a mancare, se il superstita si spegne. Ma di fronte a queste buone considerazioni, vanno tenute presenti anche le necessità del momento che hanno l'importanza che tutti sanno e da cui non si può prescindere. Queste necessità non possono essere valutate a fondo dalla Commissione, come invece potrebbe farlo il Ministero della guerra, il quale sa quali sarebbero le conseguenze se si accogliessero o meno le proposte di questo genere.

Nella stessa petizione si accenna a qualche migliaio di uomini che verrebbero allontanati dal fronte di battaglia e si vorrebbe limitare il provvedimento soltanto a coloro che in questa guerra hanno subito le perdite di cui si parla; ma in tutte le guerre nazionali si compie lo stesso dovere e la gloria che si assomma nella famiglia è sempre uguale. Quindi esaminando a fondo questo problema, bisognerà vagliarlo compiutamente e, rappresentando al Ministro della guerra la necessità di valutare questa situazione anche dal punto di vista delle sue eventuali conseguenze, occorrerà chiedere che si tenga altresì presente la situazione di coloro che versano in queste condizioni, in relazione a tutte le guerre combattute.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

E se le cifre messe in rapporto ai bisogni della difesa del Paese consentiranno un provvedimento che accolga i desiderata dei firmatari della petizione, la Commissione ne sarà assai lieta.

Conclude pertanto esprimendo il voto che il Ministero della guerra valuti profondamente e benevolmente in questo senso la questione e propone che, a tal fine, la petizione sia trasmessa al Ministro della guerra per l'esame del merito.

PRESIDENTE ritiene di essere forse la persona meno adatta per interloquire in merito alla petizione in esame, perchè si trova nelle stesse condizioni dei firmatari di essa, pur essendo l'unico figlio rimastogli attualmente esente, per ragioni che è inutile spiegare, dal servizio militare. Ma non può non associarsi alle considerazioni del camerata Ceci e raccomanda quindi ai Sottosegretari per le Forze armate di voler esaminare con particolare benevolenza la richiesta contenuta nella petizione affinché sia stabilita la dispensa dalla chiamata alle armi di coloro che, avendo avuto uno o più fratelli caduti in questa guerra o in una delle ultime guerre, sono rimasti figli unici, vale a dire sono rimasti il solo seme su cui possa contare la famiglia. Occorre pensare che se gli individui si aggregano formando le famiglie, le famiglie nel loro insieme formano lo Stato. Nella grande piramide dello Stato, la famiglia è una unità di fondamentale importanza, che la politica fascista ha sempre valorizzato.

La statistica dei casi analoghi a quelli in cui si trovano i signori Altomare e Passamonte è abbastanza facile e crede che possa tradursi in moneta spicciola. Crede cioè che si tratti di pochi casi, di poche famiglie, e che pertanto coloro che sono rimasti alle armi pure essendo figli unici, dopo aver perduto fratelli in guerra, possano venire benissimo sostituiti da molti altri giovani che ancora non sono stati chiamati alle armi in quanto la mobilitazione non è generale. Ma, soprattutto, oltre a queste considerazioni di carattere pratico, vi è il fatto morale, e particolar-

mente sotto questo profilo esprime il parere che la Commissione raccomandi la petizione in esame ai Ministri delle Forze armate perchè vogliano esaminarla con la più alta benevolenza, per vedere se essa sia accettabile, come è da augurarsi.

REATTO fa presente che anch'egli trovasi nelle stesse condizioni di cui il Presidente ha parlato, essendogli rimasto un unico figlio dopo la perdita gloriosa dell'altro nella guerra etiopica. Pur non essendo mosso da ragioni personali, si rende però conto di quelle dei firmatari della petizione in esame e di coloro che si trovano nel caso analogo e perciò fa voti che tale speciale caso sia esaminato con la massima benevolenza e comprensione dai Ministeri delle Forze armate per l'accoglimento o quanto meno per il rientro dei militari che si trovano in tali condizioni, dalla zona di operazione in territorio.

CAVINA osserva che la preghiera va rivolta non soltanto al Sottosegretario di Stato alla guerra, ma anche ai Sottosegretari di Stato per la marina e per l'aeronautica.

PRESIDENTE avverte che i Sottosegretari di Stato per la marina e per l'aeronautica delegano, per poi prendere gli eventuali opportuni accordi, il Sottosegretario di Stato per la guerra per l'esame della questione.

Ringrazia fin da ora, a nome della Commissione, i tre Sottosegretari per le Forze armate per quanto potranno fare.

Pone a partito la proposta del Relatore.

(È approvata).

#### Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera ha informato che il Sottosegretario di Stato alla marina ha inviato la risposta scritta a una interrogazione rivolta dal Consigliere nazionale Paolucci.

Sarà pubblicata in calce al resoconto della odierna riunione.

La riunione termina alle 12.

**RISPOSTA SCRITTA A INTERROGAZIONE**

PAOLUCCI — *Al Ministro della marina.*  
— « Per sapere se non ritenga di poter estendere al personale della Regia marina le disposizioni contenute nella dispensa 46<sup>a</sup>, circolare 690 del 10 settembre 1941 (Gabinetto) del Ministero della guerra, relative alla istituzione di uno speciale distintivo per gli avanzamenti straordinari per meriti eccezionali in tempo di guerra: così che non sussistano disparità tra gli appartenenti alle varie Forze armate ».

RISPOSTA. — « Il distintivo istituito con la circolare n. 690 del 10 settembre 1941 del Ministero della guerra per gli ufficiali del Regio esercito ai quali è stato conferito l'avanzamento per merito di guerra, è stato pure istituito, con l'allegato foglio d'ordini, per gli ufficiali della Regia marina che hanno conseguito detto avanzamento.

« Il predetto distintivo è stato concesso anche agli ufficiali del Regio esercito che, sotto l'impero della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, conseguirono l'avanzamento

straordinario per meriti eccezionali ». Ciò in considerazione che quest'ultimo avanzamento è sostanzialmente identico all'« avanzamento per merito di guerra » ora previsto, in sostituzione dell'« avanzamento straordinario per meriti eccezionali », dalla vigente legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

« La legislazione della Regia marina non presenta un'analogia situazione, in quanto l'« avanzamento a scelta eccezionale » da essa previsto, è istituito del tutto diverso, nei suoi scopi e nei suoi effetti, dall'« avanzamento per merito di guerra » e ciò anche se, in alcuni speciali casi, la promozione a scelta eccezionale è conferita agli ufficiali della Regia marina per meriti essenzialmente combattentistici. Conseguentemente il distintivo per l'« avanzamento per merito di guerra » è concesso in marina solo agli ufficiali che hanno conseguito tale forma di avanzamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*

RICCARDI

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. (1530-B)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1941-XIX, n. 602, recante aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« Dopo l'articolo 97 della legge predetta è aggiunto il seguente:

« *Art. 97-bis.* — In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorità su decisione del Ministro della guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« L'ufficiale, così dimesso, è trasferito nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente e, qualora abbia obblighi di servizio militare, è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

« Dopo un periodo di un anno trascorso, col grado di sergente, nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere reintegrato nel grado di sottotenente, su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« L'ufficiale reintegrato a norma del comma precedente assume nel grado di sottotenente l'anzianità originariamente attribuitagli all'atto della nomina a tale grado, ma non può conseguire successivi avanzamenti, fino al grado dal quale venne dimesso, se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio ».

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita. (2255)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1594, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato maggiore e del Servizio di Stato Maggiore. (2280)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1594, concernente il reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra. (2281)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1660, concernente la composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra.

**Modifica alla legge 5 maggio 1941-XIX, n. 470, che conferisce al Ministro della marina la facoltà di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina a capitano e a tenente in servizio permanente effettivo nei Corpi del genio navale e delle armi navali. (2285)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 5 maggio 1941-XIX n. 470, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Possono concorrere al grado di capitano del genio navale in servizio permanente effettivo i capitani del genio navale di complemento, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, che non abbiano superato il 37° anno di età e abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono concorrere al grado di tenente del genio navale in servizio permanente effettivo i giovani muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica da almeno tre anni, che non abbiano superato il 28° anno di età e non rivestano, se ufficiali delle Forze armate, grado superiore a quello di tenente ».

**Modifiche alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (2281)**

ART. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra gli ufficiali della Regia marina comunque collocati « a disposizione » o « fuori organico », i quali, a termini delle vigenti disposizioni, non possono aspirare all'avanzamento in dette posizioni, qualora abbiano prestato durante l'attuale guerra almeno sei mesi di servizio continuativo, possono conseguire una promozione nelle posizioni stesse.

Nei gradi per i quali la legge prescrive la compilazione di quadri di avanzamento la promozione prevista dal precedente comma si effettuerà con le stesse norme stabilite dalle disposizioni in vigore per la promozione degli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico ».

ART. 2.

Gli articoli 85-bis e 99-bis del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia

marina approvato col Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono abrogati.

Restano fermi i conferimenti di rango concessi, in applicazione degli articoli sopra citati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i capitani di vascello, i capitani di fregata ed i capitani di corvetta, nonchè gli ufficiali del genio navale e di grado corrispondente, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del 1° comma dell'articolo 66 del testo unico approvato con Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, oppure per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alla lettera e) dello stesso 1° comma dell'articolo 66, sono considerati definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo.

ART. 4.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del tenente del Corpo Reale equipaggi marittimi direttore del Corpo musicale della Regia marina è stabilito ad anni 60.

Il predetto ufficiale può, tuttavia, essere trattenuto in servizio fino all'età di anni 65, con concessioni da rinnovarsi di anno in anno, semprechè conservi la piena idoneità fisica e professionale, a giudizio insindacabile del Ministro della marina.

ART. 5.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Competenza a concedere la liberazione condizionale preveduta dalla legge 9 luglio 1940-XVII, n. 924. (2287)**

ARTICOLO UNICO.

La concessione della liberazione condizionale preveduta dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, e la revoca di essa, sono di competenza, per i condannati dal giudice militare, del giudice militare di sorveglianza.

**Passaggio nell'arma dei Reali carabinieri di ufficiali albanesi in servizio permanente delle altre armi del Regio esercito. (2288)**

ART. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali in servizio permanente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 360, potranno essere tratti anche dai tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio, nel numero che verrà stabilito di volta in volta dal Ministero della guerra.

Il numero dei subalterni dei carabinieri Reali così reclutati sarà compreso nell'aliquota di due terzi devoluta, dall'articolo 8 della predetta legge 24 marzo 1942-XX, n. 360, ai subalterni di complemento dei carabinieri Reali.

ART. 2.

I tenenti e sottotenenti albanesi in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, giudicati idonei al termine di apposito corso tecnico-professionale, conseguiranno il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Essi assumeranno nell'Arma dei carabinieri Reali anzianità assoluta corrispondente alla data del trasferimento.

L'anzianità relativa per quelli che saranno trasferiti nell'Arma dei carabinieri Reali sotto la stessa data sarà determinata dalla anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme generali stabilite nell'articolo 8 della legge 9 maggio 1940-XVIII n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali — non compreso in tale periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego — gli stessi ufficiali potranno essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

L'ufficiale nei cui riguardi sia applicato tale provvedimento riprende la sua anzianità originaria. Per la sua promozione al grado superiore non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, qualora egli sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto compiere tempestivamente i periodi di comando medesimi.

**Iscrizione al « Fondo di previdenza sottufficiali Regio esercito » dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. (2289)**

ART. 1.

I sottufficiali del Regio esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, sono iscritti d'ufficio al « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito », sempre che siano stati già iscritti all'ente prima del loro collocamento a riposo.

ART. 2.

Ai sottufficiali iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » per effetto del precedente articolo, all'atto del ricollocamento in congedo verrà eseguita una liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote di contribuzioni, con le seguenti norme:

a) i sottufficiali che al momento del collocamento a riposo hanno riscosso il premio di previdenza, per aver compiuto sei anni di iscrizione al « fondo », liquideranno un premio aggiuntivo calcolato in base ad un centesimo dell'ultimo stipendio lordo mensile (o paga ragguagliata a trenta giorni) percepito durante il periodo di richiamo in servizio per quanti saranno stati i mesi interi di effettivo richiamo, od il rimborso delle quote mensili effettivamente versate con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento, qualora risulti più favorevole;

b) i sottufficiali che al momento del collocamento a riposo hanno ottenuto il rimborso delle quote contribuzioni, per non aver raggiunto i sei anni di iscrizione al « fondo », avranno diritto al rimborso delle quote mensili effettivamente versate durante il periodo di richiamo con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento.

ART. 3.

Ai fini della liquidazione aggiuntiva del premio di previdenza o del rimborso delle quote contribuzioni versate, sono considerati validi soltanto i periodi di richiamo in servizio che risultino di durata continuativa non inferiore a tre mesi ciascuno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Non avverranno liquidazioni aggiuntive nè rimborsi di quote contribuzioni mensilmente versate, pei sottufficiali richiamati che siano stati iscritti all'ente dopo il collocamento a riposo, per un periodo inferiore a tre mesi.

## ART. 4.

Ai sottufficiali iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » in applicazione del precedente articolo 1 non saranno concessi prestiti. I sottufficiali stessi potranno invece fruire di sussidi secondo le norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del Regio decreto 27 novembre 1933-XII.

## ART. 5.

Nel caso in cui l'iscritto muoia prima del ricollocamento in congedo, la liquidazione del premio aggiuntivo o del rimborso delle quote contribuzioni effettivamente versate, di cui al precedente articolo 2, verrà effettuata agli aventi diritto, con le stesse modalità prescritte dall'articolo 23 del Regio decreto 27 novembre 1933-XII.

## ART. 6.

Dalla data del richiamo in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali richiamati in base all'articolo 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali non si considerano iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali ».

Le quote di iscrizione che, per effetto del precedente comma, risultassero indebitamente trattenute sugli assegni di detti sottufficiali, dovranno essere rimborsate agli interessati dagli enti che li amministrano.

I sottufficiali richiamati in servizio:

a) appartenenti alle Forze armate dislocate in Africa Orientale Italiana limitatamente al periodo di tempo dal 3 ottobre 1935-XIII, al 30 giugno 1937-XV, ed assoggettati alla ritenuta per contributo di iscrizione al Fondo di Previdenza sottufficiali, in base al decreto ministeriale 25 novembre 1935-XIV, recante norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XVI, n. 2201;

b) appartenenti alle Forze armate dislocate in Albania a decorrere dal 6 aprile 1939-XVII, ed assoggettati alla predetta ritenuta per effetto della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2193;

c) inviati in servizio non isolato allo estero, limitatamente al periodo di tempo in cui ha avuto vigore il Regio decreto 21 dicembre 1936-XV, n. 2529;

d) appartenenti ad enti o reparti mobilitati o dislocati in zona di operazioni o di guerra ed assoggettati alla ritenuta per contributo di iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali per effetto dell'articolo 6 della parte seconda delle istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto ministeriale dell'11 giugno 1940-XVIII;

liquideranno il premio di previdenza od il rimborso delle quote di contribuzioni secondo le norme del precedente articolo 2.

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Proroga al 31 dicembre 1943-XXII della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la posizione del congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (2290)**

## ARTICOLO UNICO.

È prorogata a tutto il 31 dicembre 1943-XXII, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico, di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493.

Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1943, non potrà superare il 2 per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il 3 per cento di quelli dei colonnelli e il 4 per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 877 e al Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 132, sulla sistemazione delle salme dei Caduti in guerra. (2295)**

ART. 1.

Il « Commissario Generale Straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno ed all'estero » di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 maggio 1935-XIII, n. 752, assume la denominazione di « Commissario Generale Straordinario del Governo per la cura e le onoranze alle Salme dei Caduti in guerra in Italia e all'estero » e la relativa sede ed ufficio quella di « Commissariato Generale Straordinario del Governo per la C. O. S. C. G. ».

Il Commissario Generale Straordinario è nominato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, dal quale dipende direttamente.

ART. 2.

Per onorare degnamente i militari italiani Caduti in guerra le Loro Salme saranno conservate in perpetuo in Cimiteri, in Sacrari od Ossari di guerra.

Alla cura delle Salme, alla loro definitiva sistemazione in Cimiteri, Sacrari ed Ossari, ed ai relativi servizi, provvede il Commissario Generale Straordinario di cui all'articolo 1.

Al Commissario Generale Straordinario è affidato l'incarico di provvedere alla cura ed alla sistemazione definitiva:

1°) dei Cimiteri, Sacrari ed Ossari di guerra contenenti Salme di militari italiani in Italia, nei Possedimenti, in Africa Italiana, nel Regno di Albania e all'estero;

2°) delle Salme dei militari italiani caduti in guerra in Italia, nei Possedimenti, in Africa Italiana, nel Regno di Albania e all'estero;

3°) delle salme dei militari non italiani, sepolti nel territorio del Regno, dei Possedimenti, dell'Africa Italiana e in territori occupati da truppe italiane.

Il Commissario Generale Straordinario è autorizzato a prendere accordi, anche direttamente, con i rappresentanti di Governi interessati, per la sistemazione dei Caduti italiani tumulati nel Regno di Albania e al-

l'Estero, e per Quelli d'altra nazionalità tumulati in Italia o negli altri territori di cui al precedente n. 3°.

ART. 3.

I provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge sono di esclusiva competenza del Commissario Generale Straordinario il quale prende all'uopo i necessari accordi con le singole Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali, e con le Regie rappresentanze all'estero.

**Aggiornamento dell'articolo 31-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514. (2296)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 31-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Articolo 31-bis. — Il sottufficiale in servizio o in congedo illimitato o assoluto incorre di diritto nella perdita del grado anche:

a) per assunzione in servizio, con qualsiasi grado, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, nel Corpo di polizia dell'Africa italiana, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Milizia volontaria per la sicurezza Nazionale;

b) per assunzione in servizio non autorizzata nelle Forze armate di Stati esteri;

c) per decisione insindacabile del Ministro, sentito il parere del tribunale supremo militare, quando il sottufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale, ovvero quando il sottufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal Codice penale militare o dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (articolo 222 del Codice penale) e nel caso

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del Codice stesso), la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso ».

**Istituzione della indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati. (2300)**

ART. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia aeronautica, Arma aeronautica ruolo naviganti ed ai sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, in servizio presso reparti di volo (stormi, gruppi e squadriglie o unità di volo corrispondenti) con almeno 10 anni di servizio nella Regia aeronautica, che per ragioni inerenti alla specialità cui appartengono non possono essere avvicendati e che alla data del 1° luglio 1942-XX, o successivamente, abbiano compiuto o compiano, presso i reparti di volo predetti, un periodo ininterrotto di servizio, quali componenti degli equipaggi di volo, di due anni, di cui almeno sedici mesi in guerra, con percezione del trattamento economico di guerra intero, spetta, in aggiunta agli altri assegni ed indennità previsti dalle disposizioni vigenti e semprechè siano dislocati in zona di operazioni e percepiscano il trattamento economico di guerra nella misura intera, un'indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati, al lordo delle sole ritenute erariali, nella seguente misura:

Colonnello A. A. r. n. . . . .	L. 45
Tenente colonnello A. A. r. n. . . . .	» 40
Maggiore A. A. r. n. . . . .	» 35
Capitano A. A. r. n. . . . .	» 30
Tenente e sottotenente A. A. r. n. . . . .	» 25
Maresciallo A. A. r. n. e A. A. r. sp. di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe. . . . .	» 20
Sergenti maggiori A. A. r. n. e A. A. r. sp. . . . .	» 10
Sergenti A. A. r. n. e A. A. r. sp. . . . .	» 8

ART. 2.

L'indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati verrà corrisposta dal 1° luglio 1942-XX fino al termine dell'attuale stato di guerra per le sole giornate di effettivo servizio presso i reparti di cui al precedente articolo 1.

**Riordinamento dei Corpi consultivi della Regia aeronautica. (2306)**

CAPO I.

CORPI CONSULTIVI  
DELLA REGIA AERONAUTICA

ART. 1.

I Corpi consultivi della Regia aeronautica sono:

- a) il Consiglio dell'aria;
- b) il Comitato superiore di aeronautica;
- c) il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi.

CAPO II.

CONSIGLIO DELL'ARIA

ART. 2.

Il Consiglio dell'aria è organo consultivo del Ministro dell'aeronautica per le questioni più importanti che interessano l'aviazione militare e civile.

Particolarmente può essere chiamato ad esprimere il proprio parere:

- 1°) sui provvedimenti relativi ad ordinamenti aeronautici e regolamentazioni ad essi attinenti, sia per quanto riguarda il materiale che il personale;
- 2°) sui progetti concernenti l'organizzazione dei servizi;
- 3°) sui programmi di nuove opere demaniali;
- 4°) sulle direttive generali per l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'aeronautica e sui provvedimenti in genere relativi ai servizi tecnici dell'aeronautica.

ART. 3.

Il Consiglio dell'aria è convocato e presieduto dal Ministro e, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

ART. 4.

Del Consiglio dell'aria fanno parte:

- 1°) il Ministro, il Sottosegretario di Stato, il Capo ed il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, il Sottocapo di Stato Maggiore agli armamenti aerei;
- 2°) i marescialli dell'aria;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3°) i generali di armata aerea o designati di armata aerea ed i generali di squadra aerea purchè siano investiti del Comando effettivo della Grande Unità corrispondente.

ART. 5.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli Enti centrali del Ministero dell'aeronautica ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria, che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare.

ART. 6.

Il Consiglio dell'aria dispone di un apposito ufficio segreteria, retto da un Colonnello dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, nominato con decreto ministeriale.

CAPO III.

COMITATO SUPERIORE  
DI AERONAUTICA

ART. 7.

Il Comitato Superiore di aeronautica è composto come segue:

- 1°) un generale d'armata aerea o designato d'armata, o di squadra aerea, presidente;
- 2°) un generale di divisione aerea, membro;
- 3°) un generale di brigata aerea, membro;
- 4°) un generale del genio aeronautico, membro;
- 5°) un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;
- 6°) un colonnello del Commissariato aeronautico, membro;
- 7°) un funzionario civile dell'Amministrazione centrale di 5° o 6° grado, membro;
- 8°) il capo ufficio segreteria, membro senza voto.

In caso di assenza o di impedimento, ciascun membro è sostituito da un supplente.

I direttori generali ed i capi degli uffici centrali del Ministero dell'aeronautica intervengono, in qualità di membri straordinari, senza voto, quando si debbono trattare argomenti di loro competenza.

Quando venga richiesto il parere sugli argomenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del seguente articolo 8 è chiamato a far parte del Comitato Superiore, come membro straordinario con voto deliberativo, un consigliere di Stato.

Possono, inoltre, di volta in volta, essere chiamati dal presidente ad intervenire, senza voto, ufficiali, funzionari ed altre personalità di particolare competenza su speciali argomenti.

La precedenza fra i membri del Comitato è determinata dal rispettivo grado gerarchico e, in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono disimpegnate dal membro più elevato in grado o più anziano.

ART. 8.

Il Comitato Superiore di aeronautica è organo consultivo del Ministro dell'aeronautica.

Esso esprime parere:

- 1°) sui capitolati d'oneri generali e capitolati tecnici particolari e speciali;
- 2°) sui contratti relativi a qualsiasi materia ed il cui importo superi le lire 300,000. In caso di contratti continuativi, per l'applicazione di questo limite, si avrà riguardo alla spesa complessiva occorrente per tutto il periodo;
- 3°) sui progetti e schemi di contratto di vendita di cose ed oggetti fuori uso o di vendita dei prodotti del suolo, ricorrenti periodicamente, qualunque ne sia l'ammontare;
- 4°) sulle proposte di revoca dell'applicazione di clausole penali, abbuoni, condoni, ecc. quando l'ammontare delle somme che l'Amministrazione abbandona supera il limite di lire 30,000;
- 5°) sulla risoluzione di riserve degli appaltatori quando l'ammontare delle somme in contestazione superi le lire 100,000;
- 6°) sulle analisi dei prezzi.

Oltre tali materie, nelle quali il parere del Comitato è obbligatorio, può il Ministro consultarlo, quando lo ritenga opportuno, anche su altre questioni di carattere tecnico-militare, amministrativo ed economico.

Il Comitato Superiore di aeronautica dispone di:

- a) un Ufficio del presidente;
- b) un Ufficio segreteria — retto da un ufficiale superiore A. A. r. n. o del genio aeronautico, ruolo ingegneri — composto da:
  - un Reparto tecnico economico per la trattazione delle pratiche di carattere tec-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nico, retto da un ufficiale superiore del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

un Reparto giuridico amministrativo per la trattazione delle pratiche amministrative, retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato;

un Ufficio costi per la trattazione delle pratiche relative alla fissazione dei prezzi, retto da un capitano del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

In assenza del capo ufficio segreteria titolare, le funzioni di capo ufficio segreteria saranno assunte dall'ufficiale del genio aeronautico, ruolo ingegneri o del Corpo commissariato, ruolo commissariato, di cui sopra, più elevato in grado o più anziano.

## ART. 9.

I membri del Comitato sono nominati con decreto Reale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

## ART. 10.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, cui spetta di coordinare le frequenze e lo svolgimento dei lavori con le esigenze delle questioni in esame. In via straordinaria esso può essere altresì convocato, sempre per il tramite del suo presidente, ad iniziativa del Ministro per l'aeronautica.

## ART. 11.

Gli affari da sottoporsi al parere del Comitato sono trasmessi al suo presidente dalle varie direzioni generali od uffici centrali del Ministero, normalmente in via diretta, tranne diverso ordine del Ministro al riguardo. Il presidente li fa corredare, a cura dell'Ufficio segreteria, con note illustrative e li ripartisce opportunamente tra i singoli membri del Comitato chiamati a riferirne in seduta plenaria. Le note illustrative di cui sopra, debbono essere distribuite prima della discussione, anche ai membri del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e debbono constare di verbali che riassumano le discussioni e ne indichino espressamente il risultato.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

## CAPO IV.

## COMITATO PER I PROGETTI DEI VELIVOLI, DELLE INSTALLAZIONI DI BORDO E DELLE ARMI.

## ART. 12.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi è costituito come segue:

*Presidente:*

Sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei.

*Membri ordinari:*

Generale ispettore del genio aeronautico, membro ordinario con voto deliberativo;

Capo del II Reparto dello Stato maggiore, membro ordinario con voto deliberativo;

Capo del V Reparto dello Stato maggiore, membro ordinario con voto deliberativo;

Direttore superiore degli studi e delle esperienze, membro ordinario con voto deliberativo;

Capo dell'Ufficio segreteria del Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi, membro ordinario senza voto.

*Membri straordinari, con voto deliberativo:*

Comandante Generale delle Scuole (quando si discutano progetti di velivoli per le scuole) od in sua vece un generale dell'A. A. appositamente designato;

Generale A. A. comandante di una Grande Unità aerea da bombardamento (quando si discutano progetti di velivoli da bombardamento);

Generale A. A. comandante di una Grande unità aerea da caccia (quando si discutano progetti di velivoli da caccia);

Ispettore dell'aviazione per il Regio esercito (quando si discutano progetti di velivoli per l'aviazione del Regio esercito);

Ispettore dell'aviazione per la Regia marina (quando si discutano progetti di velivoli per l'aviazione della Regia marina);

Direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti (quando si discutano progetti di velivoli civili e militari o di motori);

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Direttore generale dei servizi, del materiale e degli aeroporti (quando si discutano progetti di materiali di competenza);

Direttore generale del commissariato aeronautico (quando si discutano progetti di materiali di competenza);

Direttore generale delle armi e munizioni (quando si discutano progetti di velivoli o di materiale di armamento o munizionamento);

Capo dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (quando si discutano progetti di velivoli o di materiale per le telecomunicazioni).

In assenza del presidente, assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado, o più anziano, presente.

Il presidente può far intervenire alle sedute, senza voto deliberativo, ufficiali e funzionari particolarmente competenti sulle questioni che si discutono.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi dispone di un Ufficio Segreteria, retto da un ufficiale superiore del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

## ART. 13.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi è organo consultivo del Ministro dell'aeronautica ed ha i seguenti compiti:

a) esamina i progetti di nuovi velivoli e di nuovi motori, nonché quelli concernenti modifiche di aerei in servizio e le installazioni di bordo;

b) esprime il parere sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni di materiali esistenti;

c) esprime il parere sui programmi relativi all'allestimento bellico dei velivoli;

d) esprime il parere sulle condizioni tecniche dei capitolati d'onere;

e) esprime il parere sulle importanti questioni attinenti la produzione del materiale aeronautico, formulando proposte atte ad adeguare la produzione predetta alle necessità tecnico-militari;

f) esprime il parere sulle più importanti esperienze aeronautiche e suggerisce le eventuali ulteriori prove ritenute necessarie per il perfezionamento dei materiali in relazione al progredire della scienza e della tecnica aeronautica.

Può il Ministro consultare il Comitato medesimo sulle questioni concernenti l'adozione del materiale di aeronautica.

## ART. 14.

Il Comitato delibera sulle questioni sottoposte al suo esame con votazione palese e per maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il verbale deve riassumere la discussione, contenere le deliberazioni prese e gli argomenti adottati dai membri che abbiano, eventualmente, dato voto contrario.

## ART. 15.

Il presidente del Comitato coordina e dirige il lavoro affidato al Comitato in relazione ai compiti ad esso assegnati.

Le richieste di parere al Comitato vengono rivolte, salvo diverso ordine del Ministro, direttamente al presidente del Comitato stesso dalle Direzioni generali e dagli Uffici centrali del Ministero.

Il presidente fa istruire con note illustrative gli argomenti da trattarsi ripartendoli fra i vari membri del Comitato chiamati a riferire in seduta plenaria.

## ART. 16.

Il presidente ed i membri ordinari del Comitato sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica.

## CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI COMUNI  
AI TRE CORPI CONSULTIVI

## ART. 17.

I presidenti dei Comitati di cui ai precedenti capi III e IV corrispondono direttamente col Ministro e con gli Enti centrali del Ministero.

Corrispondono, invece, con gli Enti periferici, tramite il Gabinetto del Ministro.

I verbali delle sedute dei suddetti Corpi consultivi sono trasmessi in copia, per l'approvazione, al Ministro per l'aeronautica.

## ART. 18.

In tutti gli atti di Governo attinenti ad affari sottoposti all'esame del Consiglio dell'aria e del Comitato superiore di aeronautica, sarà inserita nelle premesse la formula «udito il Consiglio dell'aria», ovvero «udito il Comitato superiore di aeronautica».

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

ART. 19.

Per i servizi tecnici e di segreteria sono destinati presso i suddetti Corpi consultivi della Regia aeronautica ufficiali e altro personale militare e civile appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione aeronautica, nella misura ritenuta necessaria.

ART. 20.

Le norme di cui alla presente legge si applicano in quanto non contrastino con le particolari disposizioni legislative emanate per il tempo di guerra.

ART. 21.

È abrogato il Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 470, nonché ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nella presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

